



## TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

C.P. n. 1/2020

Il Tribunale di Vibo Valentia, Collegio Fallimentare, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. <i>dott.Mario Miele</i>          | <i>Presidente rel est.</i> |
| 2. <i>dott.ssa Germana Radice</i>   | <i>Giudice</i>             |
| 3. <i>dott.ssa Tiziana Di Mauro</i> | <i>Giudice</i>             |

sciogliendo la riserva assunta all'udienza in camera di consiglio del 7 luglio 2021

ha emesso il seguente

### DECRETO

nel procedimento di "concordato preventivo con riserva" (art. 161 co. 6 L.Fall.)  
presentato da "RUSSO S.r.l.",

#### **Premesso:**

- che in data 28.9.2020 la società RUSSO S.r.l. ha presentato ricorso per "concordato preventivo con riserva", ex art. 161 co. 6 L.Fall. (iscritto al n. 5/13 RCP), di cui è stata data comunicazione al Registro delle Imprese ed al P.M. in sede, a cura della cancelleria;
- che con decreto del il Tribunale, ha fissato termine fino al 15.2.2021 per il deposito della proposta di concordato preventivo ex art. 160 e ss. L.Fall. (ovvero della domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.Fall.);
- che con decreto del 17.2.2021 il Tribunale, ritenendo sussistenti i giustificati motivi richiesti dalla norma, su istanza del ricorrente ha concesso la proroga di giorni 60 per il deposito della proposta di concordato, quindi fino al 18.4.2021;
- che alla data indicata il ricorrente non risulta depositata presso la cancelleria fallimentare alcuna proposta concordataria né alcuna domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- che fissata l'udienza per sentire il ricorrente, nulla ha osservato circa il mancato deposito della proposta;

#### **Ritenuto:**

- che sotto il profilo formale il Tribunale, in considerazione della complessità della procedura, ha dapprima concesso alla società ricorrente il termine consentito dall'art. 161 co. 6 L.Fall. e poi, ritenendo analogamente sussistenti i giustificati motivi richiesti dalla legge, ha accordato la proroga richiesta nella misura massima consentita dalla stessa norma (giorni 60), anche in ragione della insussistenza di istanze di fallimento, la cui pendenza avrebbe semmai comportato una abbreviazione dei termini, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 161 L.Fall.;
- che sotto il profilo procedurale il Tribunale, a fronte del mancato deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta dall'art. 160, co. 2 e 3, L.Fall. entro il termine fissato, deve appunto convocare il debitore in camera di consiglio e, in mancanza di istanze o richieste di fallimento, dichiarare semplicemente "inammissibile" la procedura di concordato con riserva, come si desume dal combinato disposto degli artt. 161 co. 6 e 162 co. 2 L.Fall., nonché dell'art. 161 co. 9 L.Fall., il quale in tal caso esplicitamente esclude, per i due anni successivi, l'ammissibilità di "altra domanda ai sensi del medesimo sesto comma" (concordato con riserva), ferma restando, dunque, la proponibilità di una vera e propria domanda di concordato preventivo, completa di tutti i suoi elementi, ex art. 161 co. 1, 2 e 3 L.Fall.;

P.Q.M.

Visti gli artt. 161, co. 6 e 162, co. 2,

L.Fall.

Dichiara improcedibile la domanda di concordato preventivo "con riserva", ex art. 161 co. 6 L.Fall., proposta da "RUSSO S.r.l.", con ricorso depositato in data 28.9.2020.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito alla parte, al p.m. in sede e all'ufficio del Registro delle Imprese, per l'annotazione.

Vibo Valentia, così deciso nella camera di consiglio del 16.9.2021, effettuata tramite applicativo TEAMS ai sensi del d.l. 183/2020

IL PRESIDENTE REL. EST.

*Dr. Mario Miele*